



Regione Molise

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE- BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE 1[^]
SERVIZIO POLITICHE FINANZIARIE E TRIBUTARIE

OGGETTO: TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI. TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007.

L'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 2005, n. 34 (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 29 del 10 ottobre 2005) avente per titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente 'Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549' nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006" ha stabilito quanto segue:

"L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2003, è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 412/2006 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6, 8, 10 e 14 della legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, contenente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549" nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2005, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Molise n. 34 del 2005, **nella parte in cui determina l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.**

Infatti, il comma 29 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, ha previsto che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», e che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente». Con la norma censurata, la Regione Molise, innovando la disciplina previgente, ha stabilito, invece, che «l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi [...] è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» intervenendo, in tal modo, sia in ordine alla quantificazione delle tariffe (importi minimi) che in ordine alla relativa decorrenza (1 gennaio 2006).

La sentenza della Corte Costituzionale ha inciso solo ed esclusivamente sulla parte relativa alla decorrenza e non sulla parte relativa alla quantificazione delle tariffe.

Pertanto il citato articolo 14 deve essere riscritto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, come segue:

